



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORIGINALE

ORDINANZA N.	12
Data:	16/03/2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILADICIASSETTE dal Sindaco

Oggetto:

DISPOSIZIONI SULL'USO DI GLYPHOSATE (GLIFOSATO O GLIFOSATE) SUL TERRITORIO COMUNALE

Oggetto: disposizioni sull'uso di glyphosate (glifosato o glifosate) sul territorio comunale

II SINDACO

Visto il D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” il quale prevede il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), che detto D.lgs all'art. 15 comma 2 lettera “a)” stabilisce che il PAN definisca misure appropriate per la tutela di aree specifiche quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi giochi per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità nonché dei risultati dell'analisi del rischio;

Visto il D.M. del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2014 “Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (PAN) il quale ai paragrafi 5.5. e 5.6.1., contiene anche direttive specifiche in merito alla sostituzione o alla limitazione d'impiego dei fitosanitari contenenti determinate sostanze;

Visto il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006” che all'allegato I paragrafo 3.6.2.2.3. fa riferimento all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione (IARC) per la definizione dei valori dei dati delle prove della cancerogenicità di certe sostanze sull'uomo e sugli animali da laboratorio;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 8 agosto 2016 “Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016”.

Considerato che la IARC di Lione è organo tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) diretta espressione delle Nazioni Unite;

Considerato che l'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute 8 agosto 2016 prevede che “a decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate:

- ✓ revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- ✓ revoca dell'impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;

Atteso che è necessario impedirne l'uso nelle aree indicate, ovvero le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili così come indicato dall'art. 15, comma 2, lettera a) del D.lgs n.150/2012, ovvero i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie, i cimiteri;

Atteso che è altresì necessario dare indicazioni per impedire l'impiego di tali prodotti in agricoltura nelle fasi di pre-raccolta;

Considerati inoltre i principali riferimenti normativi della Regione Liguria in materia di Rete Natura2000 e di Biodiversità così come in: <http://www.natura2000liguria.it/norme.htm>

Considerato che nel Comune di Castelnuovo Magra esiste una porzione del Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) denominato “Piana del Magra”, che comprende una zona umida che deve essere

particolarmente protetta dall'impiego di prodotti che, come è stato riscontrato, hanno effetti sulla fauna acquatica e sugli anfibi;

Considerato che nel Comune di Castelnuovo Magra non sussistono casi di carattere eccezionale dove le pratiche meccaniche, fisiche od agronomiche alternative all'uso del glyphosate non possano essere adottate;

Visto il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

- che nei bandi di gara emanati dal Comune per gli appalti pubblici riguardanti gli interventi di contenimento delle infestanti venga indicato come unica tipologia di intervento possibile quello meccanico e comunque non il diserbo a base di prodotti chimici aventi come principio attivo il glyphosate (glifosato o glifosate);
- che su tutto il territorio del Comune di Castelnuovo Magra, i prodotti fitosanitari che contengano il principio attivo glifosate, non possano essere impiegati nelle aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili così come indicato dall'art. 15, comma 2, lettera a) del D.lgs n.150/2012, ovvero i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie, i cimiteri;
- il divieto nell'uso non agricolo dei prodotti fitosanitari che contengano il principio attivo glifosate;
- che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate non possono essere utilizzati all'interno dei terreni ricadenti nel SIC "Piana del Magra";
- che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate non possano essere utilizzati, in agricoltura, nelle fasi di pre-raccolta;

AVVISA

Che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme ambientali e dalle leggi speciali, l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento della somma da **€. 25,00 a €. 500,00** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento della somma di **€. 50,00** (art. 16 della legge 689/1981).

DISPONE

Il presente provvedimento ha validità sino al **31 Dicembre 2017**.

L'immediata esecutività del presente provvedimento, la pubblicazione al'Albo Pretorio del comune per 30 giorni e sul sito internet del Comune, nonché la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza a:

- Al Sig. Prefetto della Spezia ;
- Al locale Comando Polizia Municipale
- Alla locale Stazione Carabinieri.
- All'AUSL n. 5 Spezzino – Servizio Igiene Pubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza..

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale della Liguria oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica .

Il Sindaco
(Dott. Daniele Montebello)



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORIGINALE

ORDINANZA N.	12
Data:	16/03/2017

OGGETTO:

**DISPOSIZIONI SULL'USO DI GLYPHOSATE (GLIFOSATO O GLIFOSATE)
SUL TERRITORIO COMUNALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 17/03/2017 al 01/04/2017 .

Castelnuovo Magra, Lì 17/03/2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Katia PASTINA